



PROCURA GENERALE
presso la Corte di Cassazione

R.G. n. 11521/20

Il P.G.

Letti gli atti relativi al ricorso della Procura generale della Corte di appello di Palermo avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo nei confronti di ***** ***** *****;

OSSERVA

1. Premessa

La Procura generale di Palermo chiede alla Corte di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 608 comma 1 bis cpp per contrasto con gli artt. 111 e 112 della Costituzione.

Logicamente antecedente all'esame della questione è la valutazione circa l'ammissibilità del ricorso e quindi della valida costituzione del rapporto processuale, nel quale la questione dovrebbe essere sollevata e ciò anche ai fini della valutazione di rilevanza nell'attuale giudizio.

I vizi denunciati nei motivi di ricorso appaiono inammissibili anche se, nella fattispecie, fosse consentito ricorrere per cassazione per vizio di motivazione ovvero per la mancata assunzione di una prova decisiva.

Il ricorso manifesta, infatti, un vizio di fondo: esso si traduce in una rilettura, nell'ottica dell'accusa, del significato (cioè dell'interpretazione) da attribuire agli elementi di prova acquisiti (ovvero che si sperava di acquisire), priva spesso di reale confronto con la motivazione adottata dal giudice dell'appello, che rimane sempre sullo sfondo.

Non ci si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che non viene verificata in punto di resistenza ovvero di capacità demolitiva delle prove richieste e non ammesse ex art. 603 c.p.p.; si afferma invece la decisività delle prove non ammesse attraverso la riproposizione del dato processuale rievocativo dell'impostazione accusatoria.

Basta sul punto richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte secondo cui *in tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria*

dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri).

Ciò vale anche per quei passaggi ove, peraltro non sempre propriamente, si denuncia il vizio di travisamento della prova.

Sez. 5 - , Sentenza n. 48050 del 02/07/2019 Ud. (dep. 26/11/2019) Rv. 277758 - 01

In tema di motivi di ricorso per cassazione, il vizio di travisamento della prova, desumibile dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, fermi restando il limite del "devolutum" in caso di cosiddetta "doppia conforme" e l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio.

Nessuna di queste condizioni, imposte dalla giurisprudenza di legittimità, risulta rispettata nel ricorso proposto che, dunque, **andrebbe dichiarato comunque inammissibile.**

Mette conto, inoltre, di ricordare che trattandosi di giudizio celebrato in abbreviato le parti *non hanno un diritto all'assunzione di prove nuove, ma hanno solo il potere di sollecitare l'esercizio dei poteri istruttori di cui all'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., essendo rimessa al giudice la valutazione dell'assoluta necessità dell'integrazione probatoria richiesta* (Sez. 6 - , Sentenza n. 51901 del 19/09/2019, Graziano; Sez. 1 - , Sentenza n. 12928 del 07/11/2018). Sicché, l'unica possibilità di contestarne la mancata assunzione è pur sempre legata ad un vizio d'ordine motivazionale (e giammai alla violazione di legge) che presuppone la specifica indicazione da parte del ricorrente della capacità della prova non assunta (ove positivamente esperita) di incidere sulla valutazione del complesso degli elementi acquisiti.

In presenza di una doppia conforme assolutoria il percorso del ricorso del P.G. si presenta ancor più accidentato: “[*Nel caso in cui la decisione assolutoria di primo grado sia confermata in appello, senza la previa rinnovazione della prova dichiarativa prospettata dal pubblico ministero appellante come decisiva e meritevole di diversa valutazione, non si configura la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che riguarda la sola ipotesi di ribaltamento "in peius" della decisione assolutoria;*] né può essere dedotta con il ricorso in cassazione una doglianza sui profili contenutistici della prova dichiarativa poiché questa, avendo ad oggetto un vizio della motivazione, risulta preclusa

ai sensi dell'art. 608, comma 1-bis cod. proc. pen.” (Sez. 5 - , Sentenza n. 5716 del 08/07/2019 Ud. (dep. 13/02/2020) Rv. 278322 – 01).

Va sottolineato che i diversi profili qui indicati (decisività della prova; limiti della ammissibilità della riapertura del dibattimento, anche con riferimento al giudizio abbreviato; effetti della sentenza di assoluzione conforme ecc.) sono ampiamente discussi dalla sentenza impugnata nelle ordinanze di ammissione della prova e di rigetto dell'eccezione di costituzionalità proposta dal pubblico ministero in quella sede e concernente proprio i limiti della rinnovazione del dibattimento nel giudizio abbreviato.

2. ***I motivi di ricorso.*** Si esaminano ora partitamente i motivi di ricorso.

Devono ritenersi inammissibili il **primo motivo**, relativo alla mancata nuova assunzione del collaborante ***** ***** , cui si collega il **secondo**, nel quale si denuncia vizio di motivazione per omessa valutazione della circostanza – descritta dall'***** – della convocazione dell'imputato da parte dei vertici di Cosa Nostra. La richiesta di acquisizione della prova è stata giudicata tardiva dalla Corte, in quanto non oggetto di richiesta di rinnovazione; l'elemento, valutato comunque attraverso l'acquisizione ex art. 238 bis c.p.p. della sentenza per l'omicidio Lima e di quella di primo grado della Corte d'Assise di Palermo. La Corte ha affermato anche la non decisività della prova. Essa infatti va valutata nel contesto della ricostruzione della “vicinanza” dell'imputato a Cosa Nostra e delle minacce dallo stesso ricevute, che costituiscono ampia parte della motivazione della sentenza e rispetto alla quale la prova richiesta non avrebbe certamente carattere decisivo, demolitorio, neppure se correlata ad altre fonti, oggetto di altri motivi di ricorso.

Il terzo motivo censura, per manifesta illogicità della motivazione, la conclusione cui giunge la Corte circa le collusioni dell'imputato con Cosa Nostra, sintetizzate nell'espressione “nessun fatto oggettivamente sussumibile sotto una mal celata contiguità mafiosa è stato dimostrata a carico del *****”.

La censura, tuttavia, è rivolta all'espressione sintetica e conclusiva, di un ragionamento lungo molte pagine, nel quale la Corte ha non solo dato atto della sentenza che ha visto assolto il ***** dall'accusa di concorso esterno nell'associazione mafiosa, ma ha ripercorso uno per uno tutti i fatti posti dal p.m. a fondamento della contraria affermazione. Erano dunque tali argomentazioni a dover essere oggetto di specifica doglianza e non la frase conclusiva; e tali doglianze non possono esser costituite dal mero rinvio ad altre decisioni, come quella in materia di ingiusta detenzione, se non

attraverso la valorizzazione di fatti o di argomentazioni in contrasto con la ricostruzione oggi effettuata. Va peraltro osservato che nessun peso probatorio avrebbero potuto avere nel giudizio sulla responsabilità penale, che soggiace ad altri criteri probatori, le “voci” correnti in ambiente carcerario che il ***** fosse un politico disponibile, richiamate dal ricorrente come poste a fondamento del giudizio sulla insussistenza del diritto al risarcimento per ingiusta detenzione.

Non si giungerebbe a diversa conclusione neppure se si considerasse quanto indicato a p. 84 del ricorso, ove si afferma di impugnare l’ordinanza in data 22 luglio 2019, di reiezione della richiesta di esame del collaboratore *****. Pur non formando oggetto di specifico motivo di ricorso, va comunque rilevato che la Corte ha ampiamente motivato le ragioni attinenti alla genericità del contenuto, alla precarietà della fonte e alla natura indiretta delle sue conoscenze, provenienti da ** *** ***** , il quale aveva appreso le notizie da fonte ignota all’interno del carcere, a seguito della diffusione delle notizie circa l’arresto del *****.

Altro oggetto di esame, ai fini della ammissibilità del motivo del ricorso, avrebbe dovuto poi essere quello della significanza della diversa ricostruzione ai fini della contestazione specifica che è pur sempre non la contiguità del ***** ma la condotta di avere consapevolmente agito al fine di tramitare la minaccia, con animus convergente con quello dei mafiosi.

Anche il **quarto motivo**, relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva, che sarebbe costituita dalla richiesta di nuovo esame del collaborante *****. Esso deve ritenersi inammissibile, essendo fondato su una mera richiesta di *chiarimenti*, rispetto all’esame già rinnovato in appello previa riapertura dell’istruttoria dibattimentale.

Il ricorrente peraltro, non dialoga con l’ampia motivazione con la quale la Corte ha argomentato le ragioni del diniego di nuovo esame, in uno con la individuazione delle ragioni che rendevano quelle dichiarazioni già in sé insuscettibili di feconda utilizzazione probatoria¹.

¹ “I Sostituti Procuratori Generali hanno, quindi, fondato buona parte della loro requisitoria sull’aggiustamento de! processo Basile, richiamandosi ad atti non acquisiti dalla Corte e dunque inutilizzabili ed asserendo, viepiù, la necessità di approfondire le dichiarazioni del ***** a riguardo, giacché del tutto inedite nel panorama della vasta produzione dichiarativa del collaborante e dotate di assoluta novità ed originalità, degne quindi di un ulteriore esame [cfr. pag. 17 e 55. della requisitoria dei p.g. del 25 febbraio 2019]: “[. ..]***** ***** ha improvvisamente riferito una circostanza di straordinario rilievo che è quella di cui si è discusso alle scorse udienze. È inutile che la ripeto. Così guadagna tempo, dice: ma io, con il ***** , una volta fu contattato, su sollecitato da ***** ché si rivolgesse a Notaio ***** , prima diceva ***** , Notaio di Castelvetrano, vicino a ***** ***** , per il processo Basile. Le lascia cadere lì e nessuno gli chiede nulla. Nessuno, in primis l’ufficio requirente, ma nemmeno la difesa e nemmeno il Giudice. Il Giudice è ben comprensibile, il Giudice conosce poco della prospettazione d’accusa. Il fatto vero è che, lo dico

per l'ufficio requirente, la circostanza incassata, usiamo questa espressione, il Pubblico Ministero non credo che incassi mai nulla, ma di fatto è un tassello alle ragioni dell'accusa, non viene contestata in quel momento dalla difesa che pure avere di fronte in video conferenza il *****', l'ufficio requirente si dà da fare per capire un attimino se questa stessa circostanza nei processi in cui ci si è occupati, nei procedimenti pregressi in cui ci si è occupati del processo Basile, se era stata già oggetto di valutazione, e ha così acquisito gli atti. Gli atti offrono, mi riferisco alle sentenze nei processi ***** e *****', al giudizio, l'ufficio requirente offrono una straordinaria conferma sulle intrinseche invendibilità del narrato di *****'. Al contempo da quei pregressi procedimenti, *****', stiamo parlando dei processi ***** e *****', si deve prendere atto che in quella sede. in quelle sedi processuali il ***** pure interpellato con riferimento ai fatti oggetto di quelle diverse [inc. fuori microfono) non aveva mai riferito una circostanza di questo genere. Pur tuttavia si è ritenuto di sottoporre la questione alle valutazioni della Corte, di Codesta Corte, perché in ogni caso arricchiscono il panorama conoscitivo su uno snodo essenziale di questo processo e perché offrono una chiave di valutazione sulle dichiarazioni del ***** nello specifico argomento. Dichiarazioni del *****', con riferimento alle quali si dovrà pur dire in sentenza, noi requirenti dobbiamo assumere una posizione requisitoria, ma i Giudici in sentenza dovranno prendere atto su quella dichiarazione. Ebbene ***** dice: a me risulta che ***** venne interpellato e sollecitato da ***** per questa ragione. Bisognerà dire non è vero assolutamente. Bisognerebbe arricchire questo non è vero assolutamente di sostanza e dire non l'hai detto, anche perché non l'hai detto nei precedenti giudizi. I precedenti giudizi dei quali non abbiamo agli atti le sentenze in questione. Devo dire che le sentenze in questione a prescindere dal narrato di ***** del 29 maggio del 2018, sono comunque utilissime, perché offrono uno spaccato straordinario su ciò che costituisce uno dei punti iniziali di questo percorso ... [...]". Orbene, la prospettiva della Procura Generale circa la valutazione delle dichiarazioni rese da un collaboratore di giustizia, non è corretta alla luce dei parametri di cui all'art. 192, co. 3, c.p.p., giacché le dichiarazioni rese da un coimputato o da un imputato In procedimento connesso non sono ex sé attendibili, anche se provenienti da un dichiarante ritenuto in altre decisioni soggettivamente credibile in ragione del suo personale patrimonio conoscitivo del fenomeno mafioso, ma devono essere valutate nella loro intrinseca attendibilità ed unitamente ad altri elementi di prova che ne offrano un riscontro individualizzante. Dunque il punto di partenza non è quello secondo cui sono i giudici a dover dire "non è assolutamente vero" quanto dichiarato dal ***** a distanza di oltre 26 anni dai fatti, ma, al contrario, quello secondo cui deve risultare, sulla scorta degli atti utilizzabili, che quelle dichiarazioni sono: a) soggettivamente credibili ed intrinsecamente attendibili (dunque, logiche, precise, circostanziate, dettagliate, costanti nel tempo, non intrinsecamente contraddittorie, disinteressate, etc.); b) asseverate da riscontri individualizzanti, cioè attinenti al soggetto chiamato in correità ed allo specifico fatto che gli si imputa. Tanto premesso, nel caso in esame, per stessa ammissione dei Sostituti P.G., ma anche grazie alla verifica operata dalla Corte sulle decine e decine di interrogatori ed esami del ***** acquisiti in atti dal 1996 ai giorni nostri, indicati partitamente nell'allegato indice, nonché sull'esame prodotto dalla difesa dell'imputato, reso nel dibattimento di primo grado del processo a carico del ***** per il reato di cui all'art. 110, 416 bis c.p. all'udienza del 19.11.1998, il ***** non ha mai fatto riferimento alla conoscenza diretta o indiretta di tentativi di intimidazioni o di aggiustamenti di processi posti in essere dal prevenuto, men che mai a quello per l'omicidio del Capitano Emanuele Basile, ribadendo, proprio in quest'ultimo esame, il fatto di non sapere il motivo per cui il ***** ed il ***** volessero uccidere il Ministro ***** (pag. 31 trascrizione, ud. 19.11.1998), salvo che se non, verosimilmente, per punire le sue " ... malefatte nel senso di tangenti o i posti di lavoro, il clientelismo ... cioè quello che fai tu e ... cioè punti il dito contro la mafia per farti la tua verginità ... E veniva spontaneo dire "cosa di ammazzarlo" [pag. 30, trascrizione cit.], " .. però fatti di mafia, se aveva contatti con mafiosi o aveva fatto dei benefici con la mafia ... questo non ... non ... non lo so ... " [pag. 34, ibidem]. Alia specifica domanda del P.M. se il ***** avesse conoscenza di favori fatti dal ***** a Cosa Nostra [pag. 66, ibidem], costui rispondeva sempre in quel processo: "non ho conoscenza di fatti specifici" [pag. 68, ibidem].

Il **quinto motivo** si ricollega al **quarto** ed è, al pari di questo, privo di diretto riferimento alla motivazione della sentenza, nelle parti in cui è stata valutata la rilevanza probatoria delle acquisizioni richieste. I ricorrenti rimandano ad una serie di testimonianze che riguardano la valutazione del merito del significato indiziario delle prove acquisite nei processi a carico del notaio ***** e del magistrato ***** *****, citate soltanto per argomentare la bontà dell'impostazione accusatoria senza alcun collegamento critico, neppure indiretto, alla motivazione della sentenza impugnata.

Infatti, la sentenza argomenta lungamente sia circa i fatti emersi nei processi a carico del ***** e dello stesso Mammino, nei quali è escluso qualsiasi ruolo del secondo nello "aggiustamento" del processo Basile, ma ancor più sulla irrilevanza delle prospettazioni introdotte dalla Procura generale circa i rapporti tra l'imputato e il *****.

Dunque, nel momento in cui Il ***** avrebbe avuto la possibilità di riferire in ordine ad un tentativo di aggiustamento del processo per l'omicidio del capitano Basile, quale specifico favore richiesto dal ***** al ***** , non solo non l'ha fatto, viepiù in un momento in cui certamente Il suo ricordo era più ravvicinato ai fatti (l'esame risale al 1998 e l'intimidazione al Presidente del processo ascritta al Notaio ***** , risale al 13 febbraio 1992), ma ha financo escluso, in via generale, di essere tout court a conoscenza di attività di tal genere da parte del prevenuto. La grave Incostanza del ***** rappresentata dall'aver, per la prima volta dopo una collaborazione avviata nel 1996, soltanto il 29 maggio 2018 - quindi ventidue anni dopo - ascritto al ***** , a scoppio decisamente ritardato (secondo uno schema di chiamata cd. ad orologeria, per nulla tranquillizzante) un fatto di rilevante gravità, pur avendo in passato avuto svariate occasioni per farlo, come ammesso dagli stessi P.G.; la altrettanto grave genericità del riferimento de relato [" ... sapevo qualche cosa così generica non conoscevo dettagli, che era vicino a questo notaio ***** ... vicino a ***** ***** ***** . .. Siccome non era nel mio territorio era in altro territorio non era persona che conoscevo io quindi non li so dire più di tanto .. '], viepiù non contestualizzato (quando, come e perché il ***** gli avrebbe fatto tale confidenza), afferente ad un soggetto, il Notaio ***** , appartenente ad un ambito territoriale alieno al suo - dunque su cui il ***** , per sua stessa ammissione, vantava una conoscenza minima, viepiù indiretta - ha imposto alla Corte di non dar seguito, con ulteriori esami, a dichiarazioni all'evidenza insuscettibili di approfondimento, avendo lo stesso ***** ammesso una conoscenza aspecifica e superficiale del fatto. L'approfondimento di dichiarazioni che non presentino, già ab origine, quei requisiti di credibilità soggettiva ed attendibilità Intrinseca che legittimano ulteriori esami, avrebbe rischiato di andare a discapito del rigoroso metodo di accertamento dei fatti da parte del giudice, favorendo indagini esplorative non dovute, viepiù per fini personali del collaborante, quali quelli facilmente evincibili dalla contestazione delle dichiarazioni rese dal ** ***** nell'interrogatorio reso dal ***** il 18 ottobre 2018, innanzi alla Procura di Palermo. Peraltro, alle gravi criticità di tale deposizione, si aggiungono i dubbi sull'autonomia della reale fonte del ***** , giacché proprio al tentativo d'aggiustamento del processo Basile è dedicato uno dei capitoli della sentenza di secondo grado a carico del ***** per concorso esterno in associazione mafiosa, che ne ha, peraltro, escluso l'attribuibilità al prevenuto: la notorietà, amplificata dai mass media, di tale vicenda esclude, ancor di più, la possibilità di accreditare al ***** una conoscenza non inquinata da altre fonti e tanto basta per non potervi fare alcun sicuro affidamento" (pag. 292 ss).

Rispetto alla argomentata affermazione della irrilevanza di tali rapporti, in sé pacifici e non contestati, non solo non è rappresentato il rilievo decisivo che la prova omessa avrebbe avuto, ma in realtà neppure la sua generica rilevanza. Questa è infatti affermata solo a conforto delle nuove dichiarazioni di ***** che – si è visto – oltre ad essere davvero tardive, nella ricostruzione della Corte, sono anche generiche e indirette.

Basti pensare a quanto argomentato dalla Corte, riprendendo peraltro sentenze ormai divenute definitive, circa il reale soggetto che ***** cercò di far incontrare col ***** , senza riuscirvi, e cioè non un ministro ma un “politico trombato”, identificabile forse in *****

Il sesto motivo denuncia travisamento della prova con riferimento alle minacce subite dal ***** ed è manifestamente inammissibile, limitandosi a proporre una diversa lettura del materiale probatorio, rispetto all’argomentazione – condivisibile o meno, ma priva di vizi nell’interpretazione della prova – delle minacce subite. A rendere evidente l’inammissibilità è peraltro il fatto che il motivo non fa riferimento in realtà a *una* prova travisata ma a un tema di prova, del quale si offre una diversa prospettazione.

Il settimo motivo denuncia vizio di motivazione, per avere la Corte omissa di motivare circa le ragioni che avrebbero indotto ***** a negare un incontro a tre (con ***** e *****). La rilevanza della circostanza, nell’articolazione del motivo, è però del tutto speculativa e si sofferma sulle valutazioni della difesa, asserendo che manca quella della Corte. Ciò però non è esatto, in quanto dalla pagina 411 in poi la sentenza argomenta circa ciò che appare alla Corte rilevante e cioè che gli incontri ci furono, tra i tre soggetti, e non furono da questi negati. La Corte ha argomentato sul punto, al termine dell’esame del tema di prova e conclusivamente: ”Giova fin da subito sottolineare che i contatti intercorsi tra il ***** , il ***** , il ***** ed il ***** , non sono mai stati occulti, né mai negati da ciascuno di loro ed anzi, attestati dalle agende del ***** , sono stati confermati in sede di esame dal ***** ed in sede d’interrogatorio dallo stesso ***** . Ciò che, invece, appare come mera illazione dell’accusa è il fatto che il ***** si sia avvalso di tali canali istituzionali per scopi diversi da quelli della tutela del proprio onore e della propria incolumità personale e cioè, per attivare una mediazione, attraverso una via "info - investigativa" (cfr. requisitoria P.G. pag. 41, ud. 25.2.2019), con 'cosa nostra'”.

Il ricorrente non articola il motivo sul punto della rilevanza, se non in termini – anche questi – speculativi: se il ***** nega (l’incontro a tre), ha motivi per farlo. Ma questo non è certo elemento suscettibile di prova, diversa da quella argomentata dalla Corte nel complesso della motivazione.

Con l'**ottavo motivo** si censura omessa e contraddittoria motivazione, in relazione alle dichiarazioni rese dalla d.ssa *****. Sarebbe infatti stata omessa la valutazione delle dichiarazioni rese dalla stessa nella fase delle indagini preliminari. Tuttavia, il ricorrente riconosce che la Corte ha utilizzato le dichiarazioni rese nel contraddittorio, rispetto alle quali – dunque – le dichiarazioni rese in precedenza si pongono come antecedente, evidentemente oggetto di possibile contestazione nel corso del contraddittorio orale. Non è peraltro indicato quale elemento di prova sia sfuggito al contraddittorio, tale da inficiarne la completezza e da richiedere specifico richiamo dell'atto di indagine. E' invece pacifico che la Corte ha esaminato e menzionato l'atto di indagine del 25 gennaio 2012, successivo a quello appena menzionato. Quindi non di omissione della motivazione si tratta ma di diversa valutazione, denunciata sotto il secondo profilo del motivo.

Tuttavia, la valutazione di contraddittorietà è in realtà basata, nel motivo, sull'ipotizzato contrasto tra le dichiarazioni della dr.ssa ***** e altre fonti di prova, quali la conversazione tra il dr. ***** e l'on.le *****. Il contrasto non è interno alla motivazione della Corte ma esclusivamente con le conclusioni cui giunge sul punto altra sentenza, peraltro definitiva nei confronti di alcuni soggetti ma ancora *sub iudice* nel giudizio di appello. Dunque, motivazione non contraddittoria ma semplicemente non condivisa.

Col **nono motivo** si denuncia contraddittoria motivazione in merito alle dichiarazioni rese da ***** e all'appunto da questi redatto l'8 luglio 1992. La Corte infatti si sarebbe limitata a valutare le esternazioni del ***** come analisi sociologica e criminologica della mafia. Tuttavia, l'ampia motivazione del Giudice di appello sul punto non è affatto limitata a ritenere che la conversazione attenesse ad aspetti di carattere generale, ma esamina partitamente i diversi punti dello scritto del *****², anche quello dello "avvicinamento". La motivazione, dunque, non è contraddittoria. Potrà essere non condivisibile e si potrà argomentare diversamente, ma essa certamente non è logicamente contraddittoria, intendendosi con tale vizio l'intima non consequenzialità del ragionamento, risultante dalla motivazione stessa. La contraddizione rilevata dal ricorrente riguarda invece il contrasto con le valutazioni operate dalla sentenza di primo grado relativa ai coimputati del *****.

Il **decimo motivo** denuncia omessa motivazione in merito all'intervista rilasciata dall'imputato al giornalista ***** il 28 maggio 1992. L'intervista, citata attraverso le parole del pubblico ministero a p. 146 della sentenza, è di conseguenza discussa nel contesto motivazionale

² "In ultimo, sempre a tale riguardo, la pubblica accusa ha trascurato il fatto, sempre a ritenere l'assoluta collimanza tra gli appunti del ***** e quanto riferitogli dal *****², che il Ministro avesse anche detto al giornalista di essere stato avvicinato da mafiosi affinché si battesse a favore di misure meno restrittive e che proprio perché non aveva voluto cedere era finito nella cd. 'lista nera'", p. 409.

successivo, dal quale la Corte ricava conseguenze significative sulla sussistenza della condotta – a torto o a ragione qui non rileva – proprio per lo spostamento in avanti del momento consumativo del reato per il *****, che da quel complesso di argomenti il p.m. aveva affermato. Dunque, non omissione di motivazione, ma diversa valutazione dell'elemento di prova.

Analoghe considerazioni valgono per quanto riguarda il connesso **undicesimo motivo**, nel quale si censura omessa motivazione in merito alla intercettazione sopra richiamata. Premesso che la Corte ha dato atto della fonte di prova e della sua valutazione *per relationem* alla sentenza di primo grado, come certamente consentito laddove non si ritenga di discostarsi da tali valutazioni, va rilevato in ogni caso che alla vicenda relativa al ruolo che ebbe il dr. ** * nella direzione carceraria – in particolare circa l'applicazione dell'art. 41 bis ord. pen. – la Corte dedica una motivazione molto articolata, senza trascurare nessuno degli elementi fattuali indicati dal p.m., anche quelli oggetto di altri motivi di ricorso di cui s'è già detto o si dirà. La Corte dà conto poi delle conseguenze di tali valutazioni sulla questione della nomina del dr. ** * e della sua rilevanza ai fini dell'accertamento di responsabilità dell'imputato. Non è specificamente indicato in cosa quel percorso argomentativo sarebbe scalfito da una diversa valutazione della prova costituita dalla intercettazione.

Con il **dodicesimo motivo** si denuncia travisamento dei fatti quale vizio della motivazione, in relazione alla deposizione resa da *****. Non è ben chiaro in cosa consista il travisamento, anche perché non è riportato il contenuto delle dichiarazioni rese il 4 gennaio 2012 dal testimone, ma solo il fatto storico del suo esame; il contenuto dell'atto è comunque rilevabile dal testo della sentenza, anche se esso avrebbe dovuto specificamente costituire parte del motivo. E' da ritenersi, dunque, che il travisamento sia individuabile nella frase con la quale la Corte stigmatizza la tardività delle dichiarazioni, in quanto il ***** avrebbe riferito del ***** solo dopo che era divenuto noto che questi era indagato nel c.d. processo trattativa, circostanza smentita appunto dalle dichiarazioni del gennaio 2012. Viene dunque, nuovamente, estrapolata una frase sintetica dal contesto di una approfondita argomentazione, che parte sin dalle prime dichiarazioni, rese nel 2003 e nelle quali non vi è alcun riferimento all'imputato, e si dipana per le diverse audizioni cui il ***** è stato sottoposto, anche in contraddittorio. La Corte dà dettagliatamente atto della progressione dichiaratoria, della incertezza dei riferimenti, della implausibilità della versione da ultimo resa (e pure con molte incertezze). E' a tale compendio valutativo che avrebbe dovuto indirizzarsi il motivo, per attingere al nucleo dell'argomentazione circa la deposizione del testimone.

Anche questo motivo è dunque inammissibile.

Analoghe considerazioni valgono per il **tredecimo motivo**, con il quale si denuncia illogicità della motivazione e travisamento dei fatti, con riferimento alla deposizione resa dalla dr.ssa ***** *****. Il motivo si risolve in realtà nella prospettazione di una diversa valutazione, neppure della prova, ma di come essa si rapporta ad altre fonti probatorie e ancor più a giudizi di valore. La prova in sé è rappresentata correttamente dalla Corte e nessuna specifica censura è a tale riguardo ad essa rivolta. La critica investe, oltre a giudizi circa i rapporti di fiducia tra **** e ** ***** e il giudice ***** , esclusivamente le ragioni che avevano spinto **** e ** ***** a confidarsi con la ***** , con valutazioni che attingono esclusivamente il merito e neppure quello relativo strettamente alla deposizione, al suo contenuto, alla sua attendibilità. Anche in questo caso, dunque, la motivazione non presenta alcun vizio interno di incoerenza logica o di contrasto con fatti accertati incontrovertibilmente, né può dirsi che le dichiarazioni della Prof. ***** siano rappresentate in maniera non corrispondente al contenuto delle deposizioni. Il contrasto è in realtà con le diverse valutazioni a cui, sul punto, sarebbe giunta la sentenza nei confronti dei coimputati del ***** , che infatti è lungamente richiamata. Si tratta quindi di una diversa valutazione dei fatti, non rilevante quale vizio della sentenza impugnata.

Il motivo si collega a quello denunciato sub **quattordici**, palesemente irrilevante nel complesso della motivazione della sentenza, che – nel riferire che nessuno dei soggetti istituzionali aveva appreso da **** e ** ***** della (supposta dall'accusa) richiesta del ***** di avviare la trattativa, e che nemmeno ***** ne era stato informato – ne trae la deduzione che **** e ** ***** non avevano avuto tale imput dal parlamentare. Deduzione certamente controvertibile, così come controvertibile l'opposta e in ogni caso da valutare nel complesso apparato motivazionale, rispetto al quale non appare né contraddittoria né, per altro verso, decisiva.

Con il **quindicesimo** motivo si denuncia la mancata acquisizione di prova decisiva (un decreto di archiviazione in favore del gen. ***** per prescrizione riguardante fatti relativi all'omicidio di ***** *****) ma ancora una volta si censura in modo inammissibile la motivazione dell'ordinanza reiettiva della richiesta, motivazione che si riporta, per stralcio in ricorso e che appare, peraltro, corretta perché riferita anche alla oggettiva distanza temporale tra quei fatti e l'imputazione che attinge l'imputato *****.

Il motivo peraltro è generico. Posto che non può certo ritenersi prova nel giudizio, neppure abbreviato, il decreto di archiviazione³, che non è sentenza passata in giudicato e che al più può essere un utile stimolo ad individuare le fonti di prova da acquisire, il motivo così come rappresentato è palesemente

³ Da ultimo, Sez. 6, sentenza n. 30993 del 05/04/2018

inammissibile. Estendendo l'interpretazione del motivo, il che non dovrebbe essere peraltro consentito, è chiaro che esso è volto a censurare la non acquisizione delle fonti di prova sulla base delle quali si è giunti alla valutazione di condotte illecite, ancorché prescritte, a carico del ***** nel procedimento per favoreggiamento personale degli autori dell'omicidio di *****. Tutte le altre citazioni, nel motivo di ricorso, di sentenze di merito anche non definitive, infatti, riguardano l'esclusione che in esse si fa della rilevanza di fatti oggetto di prova, per non esser stati dimostrati o per essere risultati non significativi. Così circoscritto, o meglio ampliato, l'ambito del motivo, va detto che le argomentazioni della Corte in profilo di decisività sono ben fondate e peraltro vanno correlate alla discussione in parte generale della sentenza, circa la definizione del concetto di "decisività" della prova.

Sempre alla posizione del generale ***** è dedicato il **sedicesimo motivo**, nel quale si prospetta travisamento della prova, consistente nelle dichiarazioni di *****. Anche in questo caso, secondo lo stesso ricorrente, per quanto espresso nel ricorso, la prova dichiarativa nella motivazione della sentenza è rappresentata nella sua verità e non vi è alcun travisamento né nel contenuto della dichiarazione, né in altri aspetti che possano influire sulla sua integrità. Ciò che si richiede di sindacare sono profili strettamente di merito, attinenti alla critica della valutazione che – neppure di quelle dichiarazioni, ma degli effetti del suo contenuto - opera la Corte.

Con il **diciassettesimo motivo** si censura la illogicità della motivazione, derivante da travisamento del fatto, circa l'approvazione da parte del dr. ***** dell'iniziativa dei Carabinieri di agganciare *****, definita in sentenza "verosimile". Anche in questo caso, tuttavia, non vi è un travisamento delle dichiarazioni rese dalla dr. *****, che viene correttamente riferita sia per esteso, sia in sintesi, ma una valutazione di verosimiglianza (certamente ammissibile in quanto in favore dell'imputato) della consapevolezza da parte del dr. ***** e del suo non dissenso dall'iniziativa, basata non sulla sola dichiarazione innanzi citata, ma su di una congerie di elementi. Nessun travisamento, dunque. La motivazione peraltro è in sé coerente, né sono dedotti specificamente nel motivo del ricorso contraddizioni logiche o con altre parti della motivazione, risultanti dal corpo della stessa, e che possano avere rilevanza ai fini della tenuta della motivazione stessa. Al contrario, proprio a chiusura del motivo si afferma che la Corte si è espressa, sui fatti oggetto del ricorso, in modo approssimativo "su questioni delicate non sempre necessarie per valutare la posizione del *****".

Il **diciottesimo motivo** è relativo alla omessa e contraddittoria motivazione con travisamento dei fatti, con riferimento alla vicenda relativa alle c.d. indagini mafia e appalti. Anche in questo caso, tuttavia, non sono ravvisabili vizi deducibili in sede di legittimità, in quanto l'ampia discussione dei ricorrenti non solo prospetta una ricostruzione alternativa, rispetto a quella fatta propria dalla Corte, ma

soprattutto non tiene conto del complesso motivazionale della sentenza, che della questione mafia-appalti (non solo dunque della *doppia refertazione*) discute ampiamente, anche a proposito dell'omicidio del maresciallo ***** e della certa riconduzione dell'attentato mortale non ai rapporti con il *****, ma alla sua tenace attività investigativa, anche e proprio su detto tema, ciò che è ritenuto dalla Corte con argomentazione logica e priva di contraddizioni, in contrasto con la prospettazione di una sostanziale connivenza con il *****.

Il diciannovesimo motivo, che denuncia omessa e contraddittoria motivazione con riferimento ai fatti rimasti accertati o esclusi nella sentenza della Corte d'Assise di Palermo del 20 aprile 2018, reca una sorta di comparazione tra la sentenza impugnata e quella della Corte di primo grado di Palermo. La questione posta come premessa del motivo, concernente i limiti di utilizzabilità ex art 238 bis c.p.p. della sentenza passata in giudicato solo nei confronti di alcuni degli imputati, non espressamente proposta quale motivo di ricorso, è in realtà in fatto irrilevante. Pur essendo a parere di questo ufficio pacifico che la sentenza faccia stato nei limiti in cui essa è divenuta cosa giudicata (nella specie, per assoluzione del *****; per morte del reo *****; perché ***** non ha proposto impugnazione) e dunque non può costituire prova dei fatti ancora oggetto di giudizio, in ogni caso la sentenza fa stato sui fatti, non sui percorsi motivazionali; giudizio che deve comunque rispettare il diverso compendio probatorio eventualmente raccolto nei differenti processi. Né si potrebbe prospettare l'opposto e cioè che se divenisse oggi definitiva l'assoluzione del *****, ciò precluderebbe alla Corte d'Assise di Appello di Palermo di giungere a diverse conclusioni nel giudizio ordinario. Nel caso di specie, la Corte d'Appello ha ampiamente discusso tutti i punti oggetto del motivo di ricorso, giungendo a conclusioni diverse da quelle – provvisorie – cui è giunta la sentenza di appello. La motivazione della sentenza impugnata è priva di profili di illogicità o di carenze valutative, essendo fondata su di un coerente approccio a un integrale compendio probatorio, secondo un percorso che può essere o meno condiviso ma che certamente non è affetto dai vizi

3. Il merito della questione di legittimità costituzionale

La Procura generale di Palermo chiede, dunque, alla Corte di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 608 comma 1 bis cpp per contrasto con gli artt. 111 e 112 della Costituzione.

La norma censurata, introdotta dalla legge n. 103/17, esclude il potere della parte pubblica di ricorrere per cassazione, nei casi di doppia conforme di proscioglimento, per i motivi di cui alle lett. e) e d) dell'art. 606 cpp.

Secondo i ricorrenti questa preclusione viola il precetto di cui all'art. 111 Cost., in forza del quale ogni processo deve svolgersi *“nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità davanti ad un*

giudice terzo ed imparziale”, in quanto non consente all’accusa di fare valere le sue ragioni con modalità e poteri simmetrici a quelli di cui dispone la difesa.

La medesima norma, poi, eluderebbe il principio di obbligatorietà dell’azione penale, posto dall’art. 112 Cost. in quanto mortifica il potere-dovere del PM di accertare e reprimere i reati, secondo la previsione dell’art. 73 dell’ordinamento giudiziario, e, in ultima analisi, la stessa funzione del processo penale che è quella di accertare il fatto e sanzionare le condotte penalmente rilevanti.

Per ciò che concerne il vizio di motivazione, di cui all’art. 606 lett. e), entrambe le questioni devono ritenersi manifestamente infondate sulla base dei principi precisati dalla giurisprudenza costituzionale, da ultimo con la sentenza **sentenza n. 34 del 2020** (depositata il 26 febbraio, cioè il giorno successivo alla data del ricorso del pubblico ministero nel processo in esame), secondo cui il potere di impugnazione della parte pubblica non può essere configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, enunciato dall’art. 112 Cost. (*ex plurimis*, Corte cost. sentenze n. 34 del 2020, n. 183 del 2017, n. 242 del 2009, n. 298 del 2008 e n. 280 del 1995; ordinanze n. 165 del 2003 e n. 347 del 2002); quando, invece, sull’altro fronte, il potere di impugnazione dell’imputato si correla anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 Cost.), che ne accresce la forza di resistenza al cospetto di sollecitazioni di segno inverso (v. Corte cost. sentenze n. 274 del 2009, n. 26 del 2007 e n. 98 del 1994). Dunque, come del resto riconosce la stessa sentenza n. 26 del 2007, il potere di impugnazione da parte del pubblico ministero presenta “marginii di ‘cedevolezza’ più ampi, a fronte di esigenze contrapposte, rispetto a quelli che connotano il simmetrico potere dell’imputato”. In particolare, secondo la Corte costituzionale, il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l’identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell’imputato: potendo una disparità di trattamento “*risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia*” (Corte costituzionale sentenze n. 320 e n. 26 del 2007 nonché, nello stesso senso, n. 298 del 2008; ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001; quanto alla giurisprudenza anteriore alla legge cost. n. 2 del 1999, nello stesso senso indicato, sentenze n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n. 305 del 1992).

Dunque, se non possono ritenersi costituzionalmente tollerabili radicali soppressioni del potere di impugnazione del Pubblico ministero – come nel caso delibato dalla sentenza n. 26 del 2007 con cui la Corte costituzionale, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell’art. 593 cpp, come modificato dall’art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui esclude che il PM possa appellare

le sentenze di proscioglimento emesse in I grado, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603 comma 2 c.p.p. se la nuova prova è decisiva – sono viceversa legittime limitazioni a tale potere (specie se riguardanti solo i motivi deducibili), quando siano ragionevolmente giustificabili in base alla funzione della pubblica accusa e ad esigenze legate all'amministrazione della giustizia.

Proprio la **sentenza n. 34 del 2020** infatti – pur riguardando un caso diverso, avendo dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 593, comma 1, c.p.p. (come modificato dal d.lgs. n. 11 del 2018), il quale prevede che il PM possa appellare la sentenza di condanna emessa in I grado solo quando “modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato” – ha chiarito, nel senso sopra precisato, i limiti di applicazione dei principi affermati nella ricordata sentenza n. 26 del 2007, fornendo altresì rilevanti affermazioni sul quadro costituzionale concernente il sistema delle impugnazioni del PM, applicabili anche alla questione di legittimità costituzionale oggi prospettata.

3.1 La questione in relazione al secondo comma dell'art. 111 Cost

Il contesto di riferimento, richiamato dalla giurisprudenza costituzionale, è noto e si riferisce alla strutturale disimmetria tra accusa e difesa in tutte le fasi dell'iter processuale in quanto (garantire) parità non significa (garantire) eguaglianza, ma equilibrio di poteri.

La ricordata asimmetria “strutturale” tra i due antagonisti principali del processo penale (PM e imputato) e le differenze che connotano le rispettive posizioni, correlate alle diverse condizioni di operatività e ai differenti interessi dei quali, anche alla luce dei precetti costituzionali, le parti stesse sono portatrici, impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'iter processuale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà.

Pertanto, anche sul versante delle impugnazioni sono possibili eventuali alterazioni della equivalenza di poteri e facoltà delle parti, purché finalizzate ad una corretta amministrazione della giustizia penale, ed a condizione, avverte la Corte, che risultino contenuti nei limiti della ragionevolezza.

Il vaglio per verificare il rispetto dei limiti della ragionevolezza va «condotto sulla base del rapporto comparativo tra la ratio che ispira, nel singolo caso, la norma generatrice della disparità e l'ampiezza dello “scalino” da essa creato tra le posizioni delle parti: mirando segnatamente ad acclarare l'adeguatezza della ratio e la proporzionalità dell'ampiezza di tale “scalino” rispetto a quest'ultima» (Corte costituzionale sentenza n. 26 del 2007).

Nel caso in esame non è dato riscontrare quella ‘*disimmetria radicale*’ censurata dalla Corte costituzionale nella citata sentenza n. 26 del 2007 in relazione ad una norma (art. 593 cpp) che prevedeva la (praticamente) generalizzata esclusione del potere di appello dell’organo dell’accusa al quale, in caso di sentenza assolutoria, con conseguente preclusione della possibilità di sollecitare la rivisitazione nel merito della vicenda processuale, ciò che determinava intuibili ed intollerabili costi nella prospettiva epistemologica del processo penale.

Questa prospettiva di irragionevole «*alterazione del trattamento paritario dei contendenti*» è del tutto assente nella esclusione del potere del PM di ricorrere dinanzi alla Corte di legittimità, in caso di doppia conforme di assoluzione, per vizi logici della motivazione nella ricostruzione e valutazione del fatto. Si tratta, infatti, di una limitazione che non preclude in assoluto e radicalmente l’impugnazione in cassazione da parte del pubblico ministero, ma ne circoscrive, in modo ragionevolmente giustificato, i motivi deducibili e, perciò, non può essere ritenuta ‘*sovrapponibile*’ a quella già censurata dalla Corte.

In particolare tale circoscrizione dei motivi risulta ragionevolmente giustificata dal fatto che si sia in presenza di una “doppia conforme” di assoluzione che, così come avviene per l’imputato in caso di “doppia conforme” di condanna, comporta una restrizione delle censure deducibili, correlata alla corretta amministrazione della giustizia, senza che sia necessaria, in considerazione dei più ampi margini di cedevolezza e della strutturale asimmetria delle parti nel processo penale, una perfetta coincidenza delle limitazioni dei motivi deducibili dal PM (in caso di doppia conforme di assoluzione) e dall’imputato (in caso di doppia conforme di condanna).

Non va del resto dimenticato che, in sede di vaglio di dubbi di legittimità costituzionale, non ha titolo un sindacato su quale sia la migliore scelta legislativa possibile od auspicabile (che pertiene alla politica), ma solo il travalicamento da parte del legislatore dei limiti al medesimo costituzionalmente imposti e che nella specie sarebbero ravvisabili, considerata la discrezionalità legislativa in materia di istituti processuali, solo nella manifesta irragionevolezza della scelta.

Inoltre, come già evidenziato nelle conclusioni cui è pervenuta la ‘Commissione Canzio’ che ha elaborato l’articolato in esame, la ‘doppia conforme assolutoria’, che si basa su una ricostruzione probatoria del fatto già scrutinata nel merito, in modo concorde, da due giudici in successivi gradi di giudizio tenutisi nel contraddittorio delle parti, rafforza notevolmente la presunzione di non colpevolezza dell’imputato.

Questo aspetto è stato ripreso dalla Corte di legittimità, non solo nella sentenza Sez. IV n. 53349/2018, richiamata dagli stessi ricorrenti, che ha già giudicato manifestamente infondata la questione in esame, ma anche in quella della Sezione 5 n. 3037 /2018, RV 272105 che ha escluso la

possibilità di estendere le limitazioni previste per l'impugnazione del pubblico ministero dall'art. 608, comma 1-bis, c.p.p. al ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso ordinanze del tribunale del riesame. Secondo la Quinta sezione la restrizione alla possibilità di impugnazione del pubblico ministero per vizi logici della motivazione nella ricostruzione e valutazione del fatto in caso di cosiddetta «doppia conforme» trova giustificazione, da un lato, nel principio del «*favor libertatis*», ma, dall'altro e soprattutto, nella solidità e affidabilità di un doppio e conforme scrutinio operato dai giudici del merito in regime di cognizione piena esplicita nella dialettica del contraddittorio, con ampie facoltà per le parti di deduzione e di prova.

Un altro significativo indicatore è costituito dalle asimmetrie ancor più significative del potere di impugnazione tra accusa e difesa che si rinvengono a livello sovranazionale: ad esempio, l'art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge n. 881 del 1977, e l'art. 2 del Protocollo addizionale n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge n. 98 del 1990, prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore solo a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato: dunque, esclusivamente a favore dell'imputato, senza far menzione del pubblico ministero.

3.2. La questione in relazione all'art. 112 Cost

Quanto al possibile conflitto dell'art. 608 comma 1 bis c.p.p. con il principio di obbligatorietà dell'azione penale, di cui all'art. 112 c.p.p., esso deve ritenersi escluso alla radice, quantomeno per il profilo relativo al sindacato sulla motivazione, in quanto la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 34 del 2020, ha ulteriormente ribadito che il potere di impugnazione della parte pubblica non può essere configurato come proiezione necessaria del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, enunciato dall'art. 112 Cost., ma è censurabile esclusivamente attraverso i parametri di cui all'art. 111 e 3 Cost. Si tratta di un orientamento che, dopo una iniziale presa di posizione a favore della massima estensione del principio *ex art. 112 Cost.*, risalente agli anni '70 (sent. 17 novembre 1971, n. 177), oggi è da ritenersi consolidato (*ex plurimis*, Corte cost. sentenze n. 183 del 2017, n. 242 del 2009, n. 298 del 2008 e n. 280 del 1995; ordinanze n. 165 del 2003 e n. 347 del 2002).

Più aperta alla valutazione di ragionevolezza potrebbe essere la questione posta per violazione dell'art. 112 della Costituzione, derivante dalla limitazione del potere di impugnazione del pubblico ministero in caso di mancata assunzione di una prova decisiva, come qualificata dall'art. 495, comma

2, c.p.p.; sempre che il motivo in questione non si risolva in sindacato sulla motivazione che ha escluso l'ammissione della prova.

In ipotesi, la decisività della prova non ammessa inciderebbe sulla corretta formazione del compendio probatorio, sulla base del quale si è raggiunta la convinzione assolutoria nei due gradi di giudizio.

La questione rilevarebbe, sotto questo profilo, anche ex art. 111 cost.

Premessa dell'approfondimento della questione, tuttavia, è la valutazione della sua rilevanza nel caso in esame.

3.3 L'irrilevanza della questione ai fini della definizione del giudizio

Le questioni di legittimità proposte non appaiono rilevanti nel giudizio in esame, in quanto il ricorso non sembra veicolare vizi di motivazione, ma inammissibili censure in fatto o motivi per altro verso inammissibili, di tal che il giudizio può essere definito anche a prescindere dalla risoluzione del dubbio sulla legittimità costituzionale dell'art. 608 comma 1 bis cpp.

Ciò vale anche per i motivi che deducono violazione dell'art. 495, comma 2, c.p.p., come si è visto specificamente per ciascuno di essi. Può sin d'ora rilevarsi, peraltro, che trattandosi di giudizio abbreviato, la questione posta ai sensi dell'art. 608 bis, comma 1, lett. d) si risolve comunque in sindacato sulla motivazione.

In conclusione, le questioni di legittimità costituzionale devono ritenersi manifestamente infondate e comunque irrilevanti, come tali inammissibili, anche sotto il profilo della violazione dell'art. 112 Cost. nell'art. 608 bis, limitatamente al richiamo dei motivi deducibili ai sensi dell'art. 606 lett. d).

PQM

Chiede:

dichiararsi inammissibile il ricorso

Roma, 26 novembre 2020

**Il Sostituto Procuratore Generale
Ciro Angelillis**

